

SINTESI DEL RICORSO

I ricorrenti prestano servizio presso il Ministero della Giustizia e percepiscono un emolumento retributivo istituito dalla lg. 23 giugno 1988 n. 221; prima, denominato indennità giudiziaria e, poi, con il CCNL del 1995, indennità di amministrazione, come risulta dalle buste paga allegate (All. 2).

Tale indennità è erogata per 12 mensilità e su di essa vengono detratti i contributi per la pensione nell'identica misura dello stipendio e degli altri istituti retributivi (stipendio, IIS e RIA).

Detta indennità viene corrisposta per dodici mensilità e non contribuisce ai fini della determinazione della base pensionabile ; o meglio, dovrebbe contribuire solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18% della retribuzione annua, ma, in buona sostanza, non viene affatto considerata ai fini pensionistici poiché l'indennità in questione non supera il 18% della retribuzione annua : prendendo ad esempio, infatti, una qualifica media, quale la qualifica B2, l'indennità in parola per un anno è di €. 4.083,24 , mentre il 18% della retribuzione è pari €. 4.149,995 ; per le altre qualifiche tale divario è maggiore.

Quindi, tale emolumento, che, virtualmente, dovrebbe essere incluso nella quota B della retribuzione pensionabile, in effetti non viene affatto considerato.

Senonchè, come si desume dalla busta paga, sull'indennità di amministrazione vengono corrisposte all'INPDAP le ritenute contributive nell'identica misura dello stipendio e della IIS e, cioè, il 11,3% (8,8% + 2,5%) a carico del dipendente ed il 31% a carico dell'Amministrazione.

Nel ricorso vengono citati Contratti collettivi, norme di legge, giurisprudenza della Cassazione, parte della giurisprudenza delle Corti dei Conti (sia pure, allo stato, minoritaria), a sostegno della tesi per la quale, considerate le caratteristiche sopradette dell'emolumento in esame (determinatezza, generalità, corrispettività e continuità), lo stesso non può non essere incluso nel calcolo delle pensioni per intero.

Per gli stessi principi, l'indennità in questione deve essere computata ai fini della quantificazione della tredicesima.

E' ovvio che, nel caso non venga accolto il principio (della computabilità dell'indennità in parola nel calcolo della pensione), è evidente che le aliquote previdenziali pari al 41,3%, prelevate dalla retribuzione globale, comprensiva dell'intera indennità di amministrazione, non avrebbero più motivo di essere per la parte incidente su quest'ultima; come tali, dette trattenute, per parte qua, costituirebbero un indebito oggettivo, non dando diritto ad alcuna corrispondente prestazione previdenziale.

Delle stesse si dovrà disporre, pertanto, la restituzione ai ricorrenti.

Il ricorso, dopo ampia dissertazione, conclude chiedendo al Tribunale di voler:

- 1) Accertare e dichiarare che l'indennità giudiziaria, ora denominata indennità d'amministrazione, va inclusa nella tredicesima mensilità; e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a versare ai ricorrenti le relative differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni;
- 2) Dichiarare e accertare che l'indennità di amministrazione va inclusa, come "quota A", nel calcolo della pensione;
- 3) In subordine, voglia accertare e dichiarare non dovute le ritenute previdenziali versate dal dipendente e dalla Amministrazione, sull'indennità di amministrazione e, per l'effetto, condannare l'INPDAP alla restituzione ai ricorrenti delle relative somme così indebitamente percepite ; con rivalutazione e interessi ;
- 4) Condannare l'INPDAP e il Ministero di Giustizia al pagamento delle spese di lite.

Roma, 20.10.08

ADESIONE RICORSO per la pensionabilità dell'indennità di amministrazione, per il pagamento del rateo sulla 13° mensilità e solo in subordine al rimborso delle somme versata all'Inpdap nell'ultimo quinquennio.

SCHEMA NOTIZIE

Cognome

Nome

Residente in: Via n°

Comune C.A.P.

Codice fiscale

Telefono / cell. e fax
.....

Indirizzo e-mail

Amministrazione di appartenenza

Il sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione dell'informativa sindacale relativa all'iniziativa in epigrafe e di aderire al ricorso diretto ad impugnare innanzi al

Dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni sul ricorso verranno date esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica su indicato, o, in mancanza, via fax, o, infine, per il tramite dell'organizzazione sindacale F.L.P..
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del mandato.

Firma

PROCURA ALLE LITI

Conferiamo procura speciale all' Avvocato Roberto Liberatore, affinché ci rappresenti e difenda nel presente giudizio e nei gradi e fasi successivi, compresa la fase esecutiva, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quelle di chiamare terzi in causa, nominare e delegare altri difensori e domiciliatari e transigere la causa.

Eleggiamo domicilio nel suo studio in Roma, via Muggia 21-cap 00195

COGNOME E NOME

FIRMA
